

Como, 16 giugno 2025
Prot. 153 / 25 CBMGCC
Circ. 2 / 25

**IMPORTANTE:
LEGGERE ATTENTAMENTE**

**AI PRESIDENTI, SEGRETARI E COORDINATRICI,
INSEGNANTI, EDUCATRICI E PERSONALE A.T.A.**
DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE FISM
DELLA PROVINCIA DI COMO
LORO SEDI

**OGGETTO: CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE E CONNESSE ALL'INSEGNAMENTO.
ANNO SCOLASTICO 2025-2026.**

Presidenti, Coordinatrici, Docenti ...

In riferimento alle disposizioni del vigente CCNL Fism 2024-2027 si riportano di seguito alcune indicazioni riguardanti il calendario delle attività didattiche e connesse all'insegnamento⁽¹⁻¹⁾ che i Collegi docenti sono tenuti a deliberare in condivisione con i rispettivi Enti Gestori.

Analogamente al passato nel riportare di seguito qualche utile ragguaglio, **chiediamo cortesemente di leggere con la dovuta attenzione la presente circolare.**

L'art. 57 (Orario del personale docente), al primo comma recita: **“Per il solo personale docente della scuola dell'infanzia inquadrato nel livello retributivo VI°, fermo restando l'orario di 32 ore settimanali, al fine di garantire l'estensione temporale del servizio scolastico, può essere richiesto, da parte della Scuola, di svolgere fino a 100 ore aggiuntive per ogni anno scolastico, con il limite massimo di 4 ore aggiuntive la settimana. Il docente, nel rispetto della programmazione dell'attività della Scuola, è tenuto a prestarle”.**

Il secondo comma precisa che: **“Le ore aggiuntive di cui al precedente comma sono recuperate durante i periodi di sospensione dell'attività didattica (Natale, Pasqua, ecc.), come permessi giornalieri retribuiti (Permessi aggiuntivi), anche conglobati, secondo quanto riportato dalla seguente tabella:**

| 32 ore settimanali | Permessi aggiuntivi |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Orario settimanale (servizio scolastico) su cinque giorni | 22 giorni |
| Orario settimanale (servizio scolastico) su sei giorni | 26 giorni |

Pertanto, il primo aspetto che i Legali rappresentanti dovranno considerare è quello di disporre correttamente l'orario di lavoro, in armonia con i periodi di assenza per ferie (30 giorni lavorativi annuali calcolati su 6 giorni settimanali, anche se il “servizio scolastico”, cioè la settimana scolastica, è articolata su cinque giorni settimanali), oltre le festività soppresse e la festa del Patrono (4 giorni +1) e i permessi aggiuntivi di cui sopra, calcolati su 5 o 6 giorni settimanali in funzione dell'orario di servizio scolastico deliberato dalla scuola.

Con il CCNL oggi in vigore: **“L'orario di lavoro delle docenti (VI° liv.) della scuola dell'infanzia, degli istruttori e del personale educativo (V° liv.) è comprensivo di tutte le attività” connesse con l'attività di docenza.**

⁽¹⁻¹⁾ ... per quanto riguarda le **attività connesse** si intendono tutte le attività: **sia individuali** (preparazione delle attività didattiche e ludiche, rapporti individuali con le famiglie) **che a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, documentazione, valutazione, ricerca, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali** (partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sull'andamento delle attività educative; partecipazione alle attività collegiali dei consigli di sezione e di intersezione; i corsi di aggiornamento promossi dalla scuola, delle riunioni di coordinamento zonale e provinciale della FISM, della partecipazione alla realizzazione di feste e manifestazioni programmate dalla scuola, delle attività di accoglienza e della partecipazione alle commissioni di continuità, dell'organizzazione di visite didattiche).

Il personale di V° livello, per quanto vincolato ad effettuare le attività connesse non potrà beneficiare dei giorni di permessi aggiuntivi; in cambio non è tenuto alla presenza nella Scuola nei periodi di interruzione e/o sospensione del servizio e non è tenuto al recupero delle ore non prestate.

Per detto personale la dirigenza della scuola è chiamata a mettere in atto specifici calendari individualizzati, non solo per ragioni legate alla responsabilità amministrativa, ma al fine di ottimizzare la presenza del personale di 5° livello sulla base delle effettive esigenze di servizio durante l'intero anno scolastico e/o di lavoro.

Durante i periodi di sospensione dell'attività didattica (Natale, Pasqua, giornate deliberate di ponte), il personale docente della scuola dell'infanzia, potrà essere impiegato solamente in attività connesse con l'attività di docenza, cioè, connesse con il normale funzionamento della Scuola, nel rispetto della professionalità e qualifica a cui è adibito.

In via subordinata, nei periodi estivi i docenti in forza presso l'ente che manifestano la volontà di prestare servizio nei centri estivi organizzati dalla scuola, hanno diritto di precedenza nell'assegnazione dell'attività e per tale mansione è possibile prevedere un salario aggiuntivo.

I corsi di aggiornamento promossi dall'ente gestore (diversamente dalle attività formative organizzate e realizzate dalla FISM, sia a livello centrale che periferico, quale soggetto accreditato al Ministero dell'Istruzione per la formazione permanente del personale della scuola, ai sensi del D.M. 28.08.2008), non programmati nel calendario scolastico non rientrano nel monte ore delle attività connesse all'insegnamento, in quanto oggetto di separata intesa fra dipendente e datore di lavoro che, come espone il CCNL, sono remunerati come permessi retribuiti o in aggiunta alle ferie. A tale riguardo l'Ente gestore si impegna a promuovere almeno 10 ore, per anno scolastico, di formazione professionale per il personale di coordinamento, educativo e docente.

Il lavoro straordinario è quello prestato oltre il limite contrattuale di lavoro e oltre le ore giornaliere individualmente prefissate nel calendario delle attività didattiche ed extra-curricolari. Per il personale docente della scuola dell'infanzia ed educativo della prima infanzia il lavoro straordinario richiesto non deve superare le 80 ore annue. Al personale (ATA) direttivo, amministrativo ed ausiliario può essere richiesto lavoro straordinario fino ad un massimo di 120 ore annue.

"Il lavoro straordinario deve essere sempre autorizzato dal Gestore e può essere richiesto solo a fronte di ragioni di carattere eccezionale, legate a particolari, non ricorrenti e non programmabili esigenze di servizio".

Le ore di lavoro straordinario prestate dal personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) e per il personale con funzioni di coordinamento, possono essere trasformate in permessi retribuiti. Ciò non vale per il personale educativo (V° livello) e docente (VI° livello).

Il periodo di ferie, pari a 30 giorni lavorativi per ciascun anno ha normalmente carattere continuativo e comunque non frazionabile in più di due periodi, compatibilmente con le esigenze di scuola. In ogni caso il dipendente dovrà usufruire di un periodo continuativo di ferie, coincidente con il periodo estivo, non inferiore ai due terzi dei giorni spettanti.

La maturazione avverrà dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno.

Per il personale docente ed educativo assunto a tempo indeterminato, le ferie saranno godute durante la sospensione estiva delle attività.

Eventuali vacanze riconosciute agli alunni (Natale, Pasqua, ponti, ecc.), non costituiscono motivo di ferie aggiuntive.

I 4 giorni per recupero delle festività soppresse possono essere goduti, di norma, solo in periodi di sospensione dell'attività didattica.

I Consigli di Amministrazione dispongono per ogni insegnante ed educatrice il calendario scolastico temporale (VEDI ESEMPI ALLE SUCCESSIVE PAG. 6 E 7).

I Collegi docenti dispongono (per Docenti ed Educatrici) prima dell'inizio dell'anno scolastico, in condivisione con i rispettivi Enti Gestori, il calendario individualizzato delle attività connesse all'insegnamento.

In considerazione delle direttive di merito emanate dalla Regione Lombardia, che hanno avuto effetto a decorrere dall'anno scolastico 2012-13, come in passato, riteniamo utile aggiungere alcune attente valutazioni:

- a. il calendario regionale mette in evidenza *“la volontà di rafforzare l’autonomia scolastica nel rapporto con il proprio territorio di riferimento”*;
- b. tale calendario, pur essendo indirizzato a tutte le scuole di ogni ordine e grado, mentre richiama per gran parte norme riferite alla scuola statale, non limita l’autonomia delle scuole paritarie, ma le colloca indubbiamente all’interno della programmazione territoriale di cui, necessariamente, anche le scuole paritarie devono tenerne conto.

Rileviamo alcuni punti nodali:

1. Il calendario approvato dalla Regione Lombardia, con DGR n° IX/3318 del 18.04.2012, è considerato permanente, pertanto, si presume, non occorrerà attendere ulteriori disposizioni regionali.
2. La struttura del calendario, pur senza cancellare la norma, non richiama esplicitamente il tempo riservato allo svolgimento delle attività scolastiche (**ALMENO 200 GIORNI: D.LGS 297/94, ART. 74**), ma fa invece riferimento al monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie (DGR N. IX/3318 DEL 18.04.2012, DISP. N° 4).
3. Regione Lombardia vuole ribadire essenzialmente l’obbligo, per tutte le scuole della regione, di un raccordo attivo tra istituzioni scolastiche ed Enti territoriali (per le scuole dell’infanzia le Amministrazioni comunali).

Il raccordo scuola / ente locale è particolarmente vincolante **dove sul territorio comunale vi siano più scuole dell’infanzia paritarie** private, comunali o statali, o altre istituzioni scolastiche, tanto più se il Comune gestisce o coordina, anche per le nostre scuole, i servizi di mensa e/o di trasporto o altri servizi correlati.

Laddove invece la nostra scuola dell’infanzia è l’unica istituzione sul territorio e questa non ha interferenze coi servizi comunali (es. mensa e trasporto), volendo offrire una migliore attenzione alle esigenze delle famiglie, è sufficiente assicurare un’adeguata comunicazione del calendario della scuola e delle eventuali variazioni che si intendono apportare rispetto a quello regionale, fornendo apposita comunicazione alle famiglie medesime, entro l’avvio delle attività didattiche.

Precisiamo, inoltre, che:

- resta possibile, come sempre, per le scuole dell’infanzia paritarie, per “ motivate esigenze”, anticipare la data di inizio attività scolastiche rispetto alla data prevista dal calendario regionale: **5 SETTEMBRE (DATA PERENTORIA)**. Le singole istituzioni scolastiche, ivi comprese le scuole dell’infanzia, per motivate esigenze e previo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio, possono deliberare l’anticipazione della data di inizio delle lezioni, non il posticipo.
- La data di chiusura delle attività didattiche, per le nostre scuole dell’infanzia, è fissata al **30 GIUGNO**. Eventuali ed eccezionali deroghe dovranno tener conto dei vincoli riportati nel presente e precedente paragrafo, purché trattasi di **“esigenze connesse a specificità dell’istituzione scolastica determinate da disposizioni normative di carattere particolare”**.
- Ferma restando la possibilità di adattare il calendario alle esigenze specifiche della scuola, in armonia con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, qualora l’adattamento del calendario stesso comporti la sospensione delle lezioni nel limite massimo di 3 giorni annuali, occorre un preventivo accordo con gli enti territoriali competenti (Amministrazione comunale).
- Non sono vincolanti le sospensioni delle attività previste dal calendario scolastico regionale qualora si voglia ampliare l’offerta formativa o per andare incontro a esigenze delle famiglie (es. sospensione per le vacanze di carnevale), art. 3 punto 14 (per il carnevale Ambrosiano si precisa che il giorno di sospensione è normalmente di 1 e non 2 giorni come previsto nella Delibera regionale).

Dopo quanto premesso, ritenendo di fare cosa gradita ad Amministratori, Coordinatrici e Collegi docenti delle scuole dell’Infanzia paritarie di questa FISM provinciale, anche quest’anno, come in passato, viene inviato gratuitamente, a cura del Centro Servizi Fism Como, a titolo di supporto per la stesura del calendario delle attività didattiche ed extracurricolari, il file excel a tutte le scuole che si avvalgono di detto Centro Servizi per la

tenuta della contabilità o delle paghe, o a quelle che hanno manifestato intenzione di servirsene a decorrere dal mese di gennaio 2026.

Tutte le altre scuole che intendono utilizzare il programma potranno richiederne una copia al **CENTRO SERVIZI FISM COMO** all'indirizzo e-mail: centroservizi@fismcomo.eu che provvederà ad inviare con tempestività il file sull'indirizzo di appoggio, unitamente alla relativa fattura. Nella mail scrivere semplicemente:

“Richiesta File Calendario 2025-2026 BASE”.

Indicare inoltre: ① Nome della scuola ② Indirizzo ③ Cod. Fisc. e P.IVA ④ Data di avvenuto versamento.

| | | |
|---|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ✘ | L'importo complessivo da versare è di: | euro 12,20 (€ 10,00 + I.V.A. 22%). |
| | Bonifico Bancario su IBAN: | IT13J0569610901000020369X70 c/o Banca Popolare di Sondrio, Agenzia di Como |
| | Intestato a: | CENTRO SERVIZI FISM COMO – Via G. Baserga 81 – COMO |

Il file inviato è stato sviluppato in formato “Office 365”. È protetto da manomissioni volontarie e/o accidentali. Alcune caratteristiche della cartella di lavoro potrebbero non essere supportate nelle versioni precedenti, con il risultato di non poter leggere alcuni dati del foglio. In tal caso, le poche scuole interessate al problema, prendano contatti con il **CENTRO SERVIZI FISM COMO** per ottenere la fornitura di formati alternativi.

Si possono effettuare tutte le impostazioni possibili di calendario ed i ricalcoli sono automatici. **Ogni volta che si vuole modificare una o più celle per ottenere una diversa destinazione giornaliera del calendario è sufficiente inserire nella cella interessata una delle seguenti lettere:**

| | | |
|---------|------------------------------------------------------------------|--------------|
| “L” | ◆ per indicare: giorno Lavorativo. | L |
| “LN” | ◆ per indicare: Lavoro Negoziato (Assenza da recuperare). | LN |
| “F” | ◆ per indicare: Ferie. | F |
| “PA” | ◆ per indicare: Permessi Aggiuntivi. | PA |
| “D” | ◆ per indicare: Domenica. | D |
| “STATO” | ◆ per indicare: Festività. | STATO |
| “STATO” | ◆ Per indicare la Festa Patronale. | STATO |

Prima di procedere all’inserimento dei dati è consigliabile innanzitutto **salvare il file sul vostro PC; quindi, procedere nel lavoro di creazione del calendario specifico della vostra scuola – DIPENDENTE PER DIPENDENTE - non prima di aver letto le annotazioni riportate in apertura del foglio elettronico.**

Una volta compilato correttamente il calendario temporale (pagina 1 di 3), **il numero totale delle ore extra-curricolari viene evidenziato in automatico al centro della seconda pagina.**

Nella terza pagina sono utilissimi i calcoli che vengono sviluppati per il personale diverso dalle insegnanti o per l’attribuzione dei permessi aggiuntivi alle insegnanti assunte a tempo determinato.

Infine, ricordiamo **che i Permessi aggiuntivi 22 giorni annuali** (in aggiunta alle ferie e festività sopresse), spettanti in funzione delle 100 ore annuali (oltre le 32 settimanali), **spettano esclusivamente al personale docente di VI° livello**, non anche al personale educativo di V° livello o alle Coordinatrici di VII° livello.

Nel chiedere gentilmente ai Presidenti di dare diffusione massima della presente circolare a tutto il personale della scuola, porgiamo i nostri migliori saluti.

IL PRESIDENTE PROVINCIALE FISM COMO
COMM. CLAUDIO BIANCHI


Chiara Cattaneo
Coordinatrice pedagogico-didattica provinciale Fism Como


Mario Gazzini  *Revisore Legale*
PRESIDENTE CENTRO SERVIZI FISM COMO
VICEPRESIDENTE PROVINCIALE FISM COMO
CONSIGLIERE NAZIONALE FISM


Calendario Scolastico Regionale 2025 / 2026

(art. 138 c. 1 D. Lgs. 112/1998 e art. 5 c. 1 lett. d) L.R. 19/2007)

Per la Scuola dell'Infanzia:

- .. **Inizio attività didattiche: 5 settembre 2025** (tale data è perentoria). Le singole istituzioni scolastiche, ivi comprese le scuole dell'infanzia, per motivate esigenze e previo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio, possono deliberare l'anticipazione della data di inizio delle lezioni, non il posticipo).

- .. **Termine attività didattiche: 30 giugno 2026**

Vacanze di Natale: dal **23 dicembre 2025** al **5 gennaio 2026**

Vacanze di Pasqua: dal **2 aprile** al **7 aprile 2026**

Feste Nazionali:

- **tutte le domeniche;**
 - **1° novembre – festa di tutti i Santi;**
 - **8 dicembre – Immacolata Concezione;**
 - **25 dicembre – S. Natale;**
 - **26 dicembre – S. Stefano;**
 - **1° gennaio – Capodanno;**
 - **6 gennaio – Epifania;**
 - **5 aprile – S. Pasqua;**
 - **6 aprile – Lunedì dell'Angelo;**
 - **25 aprile – Anniversario della Liberazione;**
 - **1° maggio – Festa del Lavoro;**
 - **2 giugno – festa nazionale della Repubblica;**
- .. **Festa del Santo Patrono, secondo la normativa vigente.**
 - .. **Carnevale rito romano: 17 febbraio 2026**
 - .. **Carnevale rito ambrosiano: 20 e 21 febbraio 2026**



La Regione Lombardia riconosce il valore dell'autonomia scolastica che, in raccordo con gli enti territoriali erogatori dei servizi connessi alle attività didattiche, può meglio rispondere sia alle finalità educative e formative sia alle esigenze di flessibilità dell'offerta formativa, anche attraverso opportuni adattamenti al calendario scolastico regionale.

ATTENZIONE:

SI PRECISA CHE I PERIODI DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA:

❖ **NATALE: DAL 23 DICEMBRE 2025 AL 5 GENNAIO 2026**

❖ **PASQUA: DAL 2 APRILE AL 7 APRILE 2026**

LA PRESENTE CIRCOLARE È STATA IMPOSTATA SULLA BASE DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. IX/3318 DEL 18.04.2012, CHE DISPONE IN MODO PERMANENTE IL CALENDARIO DI CUI SOPRA.

COORDINATRICE (VII° liv.): ore 37 - PERSONALE AREA 2^ (III° e IV° liv.): ore 37 - A.T.A. (dal I° al V° liv.): ore 37
PERSONALE EDUCATIVO E SERVIZI PRIMA INFANZIA, NONCHE' DOCENTI ALTRE DISCIPLINE: ore 35
DIFFERENZA TRA LE ORE PREVISTE DAL CONTRATTO E LE ORE REALMENTE SVOLTE

Inserendo nei riquadri gialli i dati richiesti, si ottiene il numero complessivo delle ore risultanti in più o in meno alla fine dell'anno, in rapporto a quelle di contratto individuale.

Per la COORDINATRICE senza insegnamento (VII° Liv.) o PERSONALE A.T.A. (dal I° al V° liv) / Educativo (III° e IV° liv) il prospetto serve essenzialmente per ricavare un numero di ore sufficienti a negoziare eventuali permessi da recuperare (es. Vacanze di Natale, Pasqua, luglio, ecc).

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COORDINATRICE, EDUCATRICI, PERS. ATA: ore di LAVORO settimanali (di contratto) | 35,00 | da dividere su: | 5 | giorni alla settimana = | 7,00 | ore giornaliere = | 7 ore 0 minuti |
| UTILIZZARE LA VIRGOLA NON IL PUNTO | | | | | | | |
| ORE DI LAVORO REALMENTE SVOLTE (Medio giornaliero): | dalle 8,00 | alle 15,30 | = | 7,30 | ore giornaliere = | 30 | MINUTI IN PIU' OGNI GIORNO RISPETTO L'ORARIO DI LAVORO |
| DIFFERENZA: | | | | 30 minuti giornalieri | = | 150 minuti settimanali | |
| 150 minuti settimanali | x | 40,00 settimane di lavoro | = | 6.000 minuti annui totali | : ore: | 100 | DIFFERENZA TRA LE ORE DI CONTRATTO E LE ORE REALMENTE SVOLTE (se il valore è positivo possono essere utilizzate come ferie o permessi durante l'anno). |
| | | | | | | | ORE EFFETTUATE IN PIU' |

PERMESSI AGGIUNTIVI (solo per personale insegnante del VI° livello, rapportato all'orario di lavoro indicato in riga 1)

LAVORO TEMPO PIENO VI° LIVELLO (il numero totale dei permessi aggiuntivi è calcolato sulla base dell **32** ore settimanali di lavoro)

| | | | |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|
| 32 ore settimanali di attività didattica + | 100 ore annuali aggiuntive per attività connesse | determinano i seguenti giorni di permessi aggiuntivi: | 22 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|

LAVORO PART-TIME VI° LIVELLO (inserire SOLO i valori in carattere rosso)

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| a) SE IL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO E' PARI AD ORE: 20 | E LE ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE CORRISPONDONO A QUELLE CONTRATTUALI: 20 | i giorni di permessi aggiuntivi saranno: ZERO |
| b) SE IL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO E' PARI AD ORE: 20 | MA VENGONO AGGIUNTE LE ORE CONNESSE SVOLTE REALMENTE: 63 (calcolate proporzionalmente su ore 32) | i giorni di permessi aggiuntivi saranno: 22 |
| 1,56 ore settimanali in più destinate ad attività connesse. Equivalgono a: | 62,50 ore annuali, calcolate sul totale delle settimane: | 40,00 di lavoro |

| | |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| ORE DI LAVORO EFFETTIVO SETTIMANALE | |
| hh 21,56 mm | |
| di cui: | |
| per didattica 20,00 hh / mm | per attività connesse 1,56 |

